

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2023
250/2023/R/COM**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI DI RECESSO ANTICIPATO DAI CONTRATTI DI ENERGIA ELETTRICA E DI RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NEI CONTRATTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 100/2023/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1253^a riunione del 6 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (di seguito: direttiva elettrica);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge 124/2017) come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE” (di seguito: decreto legislativo 210/21 o d.lgs. 210/21);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM e, in particolare, l'Allegato A, recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane” (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/COM (di seguito: deliberazione 302/2016/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 51/2018/R/COM) e in particolare l’Allegato A (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018//R/COM e in particolare l’Allegato A recante il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019//R/COM;
- il Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2022-2025, approvato con la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 121/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 135/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 289/2022//R/COM (di seguito: deliberazione 289/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/[GAS](#) (di seguito: deliberazione 374/2022/R/[GAS](#));
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 100/2023/R/COM);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV), approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/COM;
- il vigente Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (di seguito: TISIND), approvato con la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/COM;
- il documento per la consultazione 6 dicembre 2022, 668/2022/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 668/2022/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- il cliente finale e la sua partecipazione sempre più consapevole nei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale assumono un ruolo centrale nella transizione energetica e all’interno del disegno di un mercato unico e liberalizzato dell’energia;
- in particolar modo, all’interno della direttiva elettrica facente parte del pacchetto c.d. “Energia pulita per tutti gli europei” del Parlamento europeo e del Consiglio, il ruolo centrale del consumatore è stato ribadito e rafforzato anche attraverso le seguenti tre aree di intervento, al fine di promuovere la sua partecipazione attiva: protezione, *empowerment* e informazione; rientrano in quest’ultima area di intervento le disposizioni della direttiva elettrica relative alla trasparenza e comprensione delle informazioni del contratto di fornitura di energia elettrica rese al cliente finale sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale;

- la direttiva elettrica richiede che i consumatori di energia elettrica debbano poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al mercato e alla fornitura, al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte e ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta;
- inoltre, la medesima direttiva (cfr. ad esempio considerando 33) evidenzia che gli oneri per cambiare fornitore, tra cui gli oneri di risoluzione del contratto da parte del cliente finale (di seguito: oneri di recesso anticipato), rendono più difficile la scelta del cliente, complicando l'individuazione del servizio migliore, e riducono altresì l'immediato vantaggio finanziario derivante dallo *switching*; la direttiva sottolinea, inoltre, che imporre ulteriori restrizioni all'uso di tali oneri dovrebbe migliorare il *benessere* dei clienti, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato; l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, infatti, dispone che gli Stati membri devono assicurare che almeno i clienti domestici e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere di questo tipo;
- la medesima direttiva elettrica prevede, tuttavia, all'articolo 12, paragrafo 3, la possibilità per gli Stati membri di derogare a questo divieto generale, ma solamente nel caso in cui questi clienti abbiano deciso volontariamente di risolvere il contratto prima della scadenza nel caso in cui abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso;
- il d.lgs. 210/21, in attuazione della direttiva elettrica, prevede, con riferimento ai diritti dei clienti finali di energia elettrica, alla promozione del loro ruolo attivo e alla tutela dei clienti vulnerabili, tra l'altro, che l'Autorità:
 - stabilisca le misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti contrattuali dei clienti finali relativi anche al contenuto minimo della documentazione da mettere a disposizione dei clienti nella fase precontrattuale e contrattuale (articolo 5);
 - assicuri la corretta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 con riferimento, in particolare, (a) all'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti domestici e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro (di seguito anche: clienti finali di piccole dimensioni) disponendo che non sia soggetto ad alcun onere (articolo 7, comma 4); e (b) alla possibilità che il venditore, in deroga a tale principio, possa esigere dai propri clienti il pagamento di una somma di denaro solo in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, a condizione che: (b.1) tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e (b.2) sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente; (b.3) inoltre, la somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore dallo scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto — l'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica diretta grava sul venditore (articolo 7, comma 5);

- analogo richiamo all'importanza della consapevolezza del cliente finale di energia elettrica e gas naturale in un contesto di mercato liberalizzato si trova nella legge 124/2017 che prevede, oltre al superamento delle tutele di prezzo a far data da gennaio 2024, un rafforzamento delle funzioni dell'Autorità con specifico riferimento alla pubblicizzazione e alla diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei settori oggetto di regolazione (comma 72).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- la legge 481/95 intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali” (articolo 2, comma 12, lettera l));
- rientrano tra tali competenze gli interventi tesi al rafforzamento della trasparenza e comprensibilità delle informazioni commerciali, anche ai fini di una comparazione delle offerte, per addivenire ad una scelta consapevole, obiettivo sempre più prioritario tra le misure perseguite dall'Autorità a tutela del cliente finale, anche in vista del pieno recepimento delle previsioni della direttiva elettrica e del superamento delle tutele di prezzo come previsto dalla legge 124/2017;
- con il Quadro Strategico 2022-2025, l'Autorità ha posto tra gli obiettivi strategici del quadriennio la promozione del funzionamento efficiente del mercato *retail* nonché, in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali richiamati, della crescente partecipazione attiva del consumatore, senza venir meno alle necessarie tutele (obiettivo strategico OS23);
- l'obiettivo sopra richiamato è comunque già stato perseguito negli anni dall'Autorità, che, infatti, ha messo a punto diversi strumenti tra loro complementari, ciascuno con una propria finalità distinta, ma tutti volti (anche) a favorire la consapevolezza e la partecipazione del cliente finale nei mercati *retail* di energia elettrica e di gas naturale; tra tali interventi, ai fini del seguente provvedimento, assumono rilievo i seguenti:
 - il Codice di condotta commerciale, che regola, in accordo con le previsioni del Codice del consumo e delle direttive comunitarie in materia energetica, le regole di comportamento che i venditori di energia elettrica e/o gas naturale, devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e clienti non domestici di piccole dimensioni) sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale; l'obiettivo primario delle disposizioni del Codice di condotta commerciale è la tutela del cliente finale nel momento in cui riceve offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero, mediante la previsione di specifici obblighi di trasparenza ed informazione ai venditori, anche qualora agiscano per mezzo di soggetti terzi per la promozione di offerte contrattuali e/o la conclusione di contratti;

- la deliberazione 302/2016/R/COM, che definisce modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso (senza oneri) dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti finali di piccole dimensioni;
- il Portale Offerte, istituito con la deliberazione 51/2018/R/COM, per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti rivolte ai clienti finali domestici e non domestici nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;
- in materia di rafforzamento della trasparenza e della consapevolezza nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, con la deliberazione 197/2019/R/COM l'Autorità ha avviato, tra l'altro, un procedimento finalizzato alla definizione di strumenti regolatori per l'informazione e l'*empowerment* dei clienti finali nei suddetti mercati;
- nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorità ha integrato le disposizioni relative al rafforzamento degli obblighi informativi del Codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali introducendo, tra l'altro: (a) la Scheda sintetica di cui all'Allegato 4, in cui sono riassunti tutti gli obblighi informativi della fase precontrattuale, in capo al venditore, relativi all'offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale; (b) gli indicatori sintetici di prezzo, relativi alla materia prima energia/materia gas naturale, per agevolare il confronto delle condizioni economiche delle offerte; (c) specifici obblighi di comunicazione in caso di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali (cioè variazioni delle condizioni economiche della fornitura già previste e predeterminate nel contratto sottoscritto dal cliente);
- con la deliberazione 121/2022/R/EEL, l'Autorità ha avviato, tra l'altro, un procedimento per l'implementazione delle disposizioni sui diritti contrattuali dei clienti finali di energia elettrica di cui al d.lgs. 210/21, ulteriori a quelle già contemplate dalla regolazione, tra cui gli obblighi informativi in capo ai venditori relativi a:
 - l'offerta ai clienti finali di diversi metodi di pagamento assicurando che la scelta da parte del cliente finale di un metodo di pagamento, anziché un altro, non possa in ogni caso determinare indebite discriminazioni (articolo 5, comma 8);
 - i diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale (articolo 5, comma 11);
 - gli oneri di recesso anticipato (articolo 7, comma 5);
- una prima integrazione degli obblighi informativi previsti dal Codice di condotta commerciale è stata attuata con la deliberazione 289/2022/R/COM, che ha disposto l'adeguamento del Codice di condotta commerciale medesimo con riferimento agli obblighi informativi di cui all'articolo 5, commi 8 e 11, del d.lgs. 210/21 e ha confermato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti per quanto riguarda gli obblighi in tema di oneri di recesso anticipato dei clienti di energia elettrica.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 668/2022/R/COM in cui ha esposto i propri orientamenti in merito agli interventi di aggiornamento ed efficientamento delle disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti

finali di energia elettrica e di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale;

- gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 668/2022/R/COM in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica prevedono:
 - l'applicazione degli eventuali oneri nei contratti di fornitura di energia elettrica di durata determinata (escludendo, quindi, i contratti di durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata) ed esclusivamente a prezzo fisso (escludendo, quindi, i contratti che prevedono il passaggio ad un prezzo variabile dopo un primo periodo determinato a prezzo fisso);
 - l'obbligo per i venditori di precisare, sia in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura (anche attraverso la Scheda di confrontabilità di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale e la Scheda sintetica delle offerte a prezzo fisso di energia elettrica), sia nell'ambito delle clausole del contratto medesimo, che devono essere specificamente approvate e sottoscritte dal cliente finale, la somma di denaro richiesta conseguente al recesso anticipato, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto, specificando altresì che tale somma di denaro costituisce un importo massimo, che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale;
 - l'obbligo per i venditori, in occasione dell'applicazione dell'onere di recesso anticipato, di adeguare la somma di denaro richiesta al cliente finale all'effettiva perdita economica diretta qualora l'entità della stessa risulti inferiore alla somma di denaro originariamente comunicata;
 - l'allineamento della deliberazione 302/2016/R/COM alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del d.lgs. 210/21, sopra richiamate;
 - la conferma che la facoltà di apporre oneri di recesso anticipato del cliente finale non trova in ogni caso applicazione nel caso di offerte PLACET a prezzo fisso, disciplinate dalla deliberazione 555/2017/R/COM;
 - l'integrazione, all'interno del Portale Offerte, delle informazioni minime dell'elenco delle offerte disponibili, dell'affinamento della ricerca e della pagina di dettaglio dell'offerta con l'eventuale presenza degli oneri di recesso anticipato;
- gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 668/2022/R/COM in materia di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale prevedono:
 - l'introduzione nel Codice di condotta commerciale di specifici obblighi informativi in capo al venditore qualora il contratto sottoscritto dal cliente finale preveda, in aggiunta all'eventuale facoltà del venditore medesimo di rinnovare, anche tacitamente, le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza:
 - i. la validità delle condizioni economiche per un periodo temporale determinato (condizioni economiche che, pertanto, scadono con lo spirare di detto termine);

- ii. la facoltà per il venditore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, mediante preavviso al cliente finale rispetto alla scadenza;
- iii. l'applicazione, a far data dalla scadenza sub i), delle nuove condizioni economiche comunicate sub ii), salvo comunque l'espreso riconoscimento al cliente finale del diritto di recesso;
- che gli obblighi informativi di cui al precedente punto si considerino rispettati con l'invio di una specifica comunicazione in forma scritta da parte del venditore, che pervenga al cliente finale con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, contenente l'intestazione "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche", l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche, la validità delle condizioni economiche per un periodo temporale determinato (condizioni economiche che, pertanto, scadono con lo spirare di detto termine), la facoltà per il venditore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, mediante preavviso al cliente finale rispetto alla scadenza, la relativa decorrenza, le modalità e i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale non accettazione del rinnovo delle condizioni economiche e della conseguente volontà di esercitare il recesso in coerenza con la disciplina dell'Autorità in materia, il nuovo codice offerta risultante dal rinnovo medesimo, la stima della spesa annua e il riferimento al Portale Offerte;
- in termini di tempistiche di attuazione, nel documento per la consultazione 668/2022/R/COM l'Autorità ha prospettato che le nuove disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dai contratti di energia elettrica e di rinnovo delle nuove e differenti condizioni economiche nei contratti di energia elettrica e gas naturale possano decorrere dopo sei mesi dalla data di approvazione del provvedimento;
- il documento per la consultazione 668/2022/R/COM ha, inoltre, avviato una disamina in materia di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, di offerte di mercato libero con strutture di prezzo non convenzionali, di servizi e prodotti aggiuntivi e di offerte con disponibilità di energia rinnovabile finalizzata ad una prima ricognizione sulla possibile introduzione di nuovi obblighi informativi; tali temi saranno oggetto di successivi specifici approfondimenti che terranno conto degli spunti e contributi forniti dagli *stakeholder* in occasione di questa prima ricognizione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 668/2022/R/COM sono pervenute osservazioni e proposte da parte di: sei associazioni dei venditori, dieci venditori singolarmente, tre associazioni rappresentative dei clienti domestici e un soggetto istituzionale;
- a livello generale, i soggetti intervenuti hanno espresso apprezzamento per gli obiettivi perseguiti dall'Autorità con il documento per la consultazione 668/2022/R/COM, volti

a rendere pienamente consapevole il cliente finale delle condizioni economiche e contrattuali delle offerte nel mercato libero;

- con riferimento agli orientamenti in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica:
 - il perimetro di applicazione degli eventuali oneri prospettato dall’Autorità (contratti di fornitura di energia elettrica di durata determinata ed esclusivamente a prezzo fisso) è stato ritenuto troppo rigoroso dai venditori e dalle associazioni loro rappresentative; in particolare:
 - alcuni soggetti hanno suggerito di allineare il perimetro di applicazione al dettato letterale del d.lgs. 210/21 (per il quale la presenza delle due condizioni — durata determinata e prezzo fisso — non sarebbe richiesta in modo congiunto ma alternativo: l’articolo 7, comma 5, del d.lgs. 210/21 si riferisce, testualmente, a contratti di fornitura “a tempo determinato o a prezzo fisso”, mentre l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva elettrica si riferisce, pure testualmente, a contratti di fornitura di energia elettrica “a tempo determinato e a prezzo fisso”);
 - diversi soggetti intervenuti hanno proposto di includere nel suddetto perimetro anche i contratti, formalmente a tempo indeterminato, ma con condizioni economiche di durata determinata, in quanto si tratterebbe di una tipologia ordinaria oggi diffusa nella prassi commerciale del mercato libero;
 - alcuni venditori e associazioni loro rappresentative hanno suggerito di includere nel medesimo perimetro anche: (i) le offerte a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile, eventualmente restringendo l’applicazione dell’onere solo in caso di recesso anticipato esercitato nel primo impegno contrattuale (da intendersi come il tempo intercorrente dalla data di efficacia del contratto di fornitura e la prima scadenza del prezzo fisso); (ii) le offerte che prevedono l’applicazione congiunta nello stesso periodo di un prezzo fisso e di un prezzo variabile (ad esempio, sulla base di soglie di consumo) applicando comunque l’onere alla sola componente a prezzo fisso;
 - un venditore e un’associazione rappresentativa dei venditori, inoltre, hanno evidenziato la necessità di apporre oneri di recesso anticipato anche nelle offerte a prezzo variabile (cioè offerte la cui struttura di prezzo prevede variazioni automatiche legate ai prezzi dell’energia elettrica nei mercati all’ingrosso o risultanti dall’applicazione di un indice definito dal contratto secondo una formula con input oggettivi e senza alcuna discrezionalità) qualora includano corrispettivi di valore predeterminato e validi per almeno dodici mesi;
 - le associazioni rappresentative dei clienti domestici, per contro, ritengono, in generale, critica l’introduzione della facoltà di apporre oneri di recesso anticipato, considerando l’attuale contesto di incertezza e la diffusa inerzia, in particolare dei clienti domestici, sul mercato libero;
 - gli obblighi informativi in fase precontrattuale e contrattuale prospettati dall’Autorità hanno riscontrato pareri generalmente favorevoli da diversi venditori e associazioni loro rappresentative, specialmente con riferimento alla differenziazione dell’ammontare dell’onere sulla base del numero di mesi o giorni

intercorrenti tra il recesso e la scadenza del contratto, nonché all’inserimento delle informazioni sull’onere di recesso nella Scheda di confrontabilità e nella Scheda sintetica; le associazioni rappresentative dei clienti domestici (pur considerando critica l’introduzione della facoltà di apporre oneri di recesso anticipato) e il soggetto istituzionale hanno condiviso, in linea generale, gli obblighi informativi prospettati dall’Autorità, rimarcando l’importanza della trasparenza dei criteri di determinazione degli oneri affinché i clienti finali siano in grado di verificarne agevolmente l’applicazione e della capillarità delle informazioni sulla presenza degli oneri medesimi in tutte le comunicazioni rivolte ai clienti finali; inoltre:

- alcuni venditori e associazioni loro rappresentative hanno evidenziato la difficoltà di determinare puntualmente prima che si verifichi il recesso anticipato, la perdita economica sottostante all’eventuale onere (in quanto non sono disponibili, in anticipo, informazioni certe sull’evoluzione dei futuri prezzi di mercato e dei consumi del cliente finale); di conseguenza, essi hanno contestato l’obbligo di indicare l’importo massimo dell’onere medesimo, preferendo, a tale orientamento, la definizione, anche in capo all’Autorità, di criteri oggettivi per le modalità di calcolo;
- un venditore ha espresso contrarietà sul ricalcolo del valore dell’onere al momento del recesso anticipato del cliente, in quanto ciò richiederebbe una personalizzazione del meccanismo di determinazione dell’onere medesimo;
- l’orientamento relativo all’allineamento della deliberazione 302/2016/R/COM alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 5, del d.lgs. 210/21 ha riscontrato pareri generalmente favorevoli; alcuni venditori e associazioni loro rappresentative hanno tuttavia evidenziato una supposta incoerenza tra la disposizione legislativa e l’orientamento posto in consultazione in quanto il d.lgs. 210/21 stabilirebbe limiti agli oneri di recesso esclusivamente nei confronti dei clienti di energia elettrica domestici e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro; invece, l’ambito soggettivo della deliberazione 302/2016/R/COM derivante dalle modifiche prospettate dall’Autorità prevedrebbe limiti agli oneri di recesso anche con riferimento alle imprese in bassa tensione con più di cinquanta dipendenti e/o con un fatturato ovvero un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro;
- un’associazione rappresentativa dei venditori ha, inoltre, suggerito di riconsiderare l’orientamento di escludere l’applicazione di oneri di recesso anticipato nelle offerte PLACET a prezzo fisso, ciò in quanto si tratta di offerte che presenterebbero il medesimo profilo di rischio delle altre offerte a prezzo fisso formulate nel mercato libero;
- l’orientamento relativo all’integrazione, all’interno del Portale Offerte, dell’informazione circa l’eventuale presenza degli oneri di recesso anticipato ha riscontrato pareri sostanzialmente favorevoli da tutti i soggetti intervenuti: diversi venditori e associazioni loro rappresentative hanno però rimarcato l’importanza di non considerare l’eventuale onere di recesso anticipato ai fini del calcolo della stima della spesa annua, in quanto l’informazione veicolata risulterebbe poco affidabile essendo la sua realizzazione condizionata al verificarsi di una determinata

condizione (il recesso anticipato) e il suo valore potenzialmente non quantificabile a priori; alcuni venditori ritengono, inoltre, che la presenza degli oneri di recesso anticipato nei filtri di ricerca non sia utile in quanto potrebbe nascondere al cliente finale l'esistenza di offerte più vantaggiose (essendo eventualmente la presenza di un onere direttamente correlata al valore del prezzo fisso); per contro, le associazioni rappresentative dei clienti domestici hanno suggerito di evidenziare maggiormente la presenza di tali oneri nel Portale Offerte, ad esempio attraverso segnali grafici, affinché il cliente finale ne sia subito consapevole in fase di prima comparazione tra le offerte;

- alcuni venditori e associazioni loro rappresentative hanno infine evidenziato l'esigenza di modificare la regolazione relativa al sistema indennitario, riconoscendo la possibilità di includere anche gli oneri di recesso anticipato insoluti nell'ambito del corrispettivo C^{MOR} ; si ricorda come il sistema indennitario, di cui al TISIND, prevede la possibilità di riconoscere un indennizzo al venditore uscente, nei casi in cui abbia perso la titolarità della fornitura intestata a un cliente resosi inadempiente con riferimento al credito relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri degli ultimi 5 mesi di fornitura di energia elettrica o gas naturale;
- con riferimento agli orientamenti in materia di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale:
 - coloro che sono intervenuti nella consultazione hanno espresso sostanziale e condiviso apprezzamento per aver regolamentato, anche sotto il profilo degli obblighi informativi, le ipotesi di rinnovo delle condizioni economiche, anche con riferimento alle prassi commerciali consolidate e diffuse nel mercato libero; un venditore, inoltre, ha segnalato che, all'interno di tale casistica, andrebbe considerato anche il caso in cui le condizioni economiche sono rinnovate successivamente alla scadenza delle precedenti (e non immediatamente alla scadenza);
 - l'invio di una specifica comunicazione in forma scritta al cliente finale da parte del venditore ha riscontrato un generale apprezzamento; alcuni venditori e associazioni loro rappresentative hanno richiesto che la stima della spesa annua da inserire nella comunicazione sia calcolata solo sulla base delle nuove condizioni economiche senza prevedere l'indicazione della variazione tra le nuove e le precedenti condizioni economiche;
 - un venditore e un'associazione rappresentativa dei venditori hanno proposto tempistiche di invio analoghe a quelle previste dalla regolazione in caso di evoluzione automatica (due mesi invece dei tre prospettati dall'Autorità);
 - diversi venditori e associazioni loro rappresentative, inoltre, hanno chiesto di chiarire se la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche si presumerà ricevuta dal cliente finale una volta trascorsi dieci giorni dall'invio, analogamente a quanto avviene per le comunicazioni di variazione unilaterale e di evoluzione automatica;
 - le associazioni rappresentative dei clienti domestici hanno espresso parere favorevole nei confronti degli orientamenti consultati;

- il soggetto istituzionale intervenuto ha apprezzato gli orientamenti prospettati ed evidenziato l'opportunità di indicare nella comunicazione inviata al cliente, ad ulteriore rafforzamento della trasparenza, la specificazione che si tratti di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni, la data di scadenza delle condizioni economiche vigenti nonché la data di decorrenza e il termine di scadenza delle nuove condizioni economiche (quest'ultimo, da inserire anche nella bolletta), unitamente alle informazioni relative al contenuto e agli effetti delle condizioni stesse, le quali devono essere illustrate, in maniera chiara, come un'effettiva modifica delle condizioni vigenti;
- con riferimento alle tempistiche di attuazione, dalle osservazioni pervenute è emerso un riscontro generalmente favorevole, senza che siano state segnalate particolari criticità di implementazione, ma anzi ritenendo adeguata la finestra temporale di sei mesi dalla data di approvazione del provvedimento.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- è pervenuta la richiesta di valutare l'opportunità di rivedere le tempistiche relative ai termini attualmente previsti dall'articolo 13, comma 13.1. del Codice di condotta commerciale in caso di esercizio da parte del venditore della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali finalizzata alla mera riduzione dei corrispettivi al fine di trasferire in tempi più brevi al cliente finale la riduzione di prezzo con un termine inferiore rispetto agli attuali tre mesi disciplinati dal Codice di condotta commerciale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 100/2023/R/COM, che ha disciplinato le modalità di superamento del servizio di tutela gas, è stato previsto che i clienti serviti in tutela ricevano, nel mese di settembre, una comunicazione in cui sia loro spiegato, tra le altre cose, che in assenza di una scelta attiva, a partire da gennaio 2024 sarà loro applicata un'offerta PLACET a prezzo variabile con una componente, equivalente al P_{INGT} , a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, definita secondo i criteri della deliberazione 374/2022/R/GAS, una componente in quota energia, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale definita dall'Autorità e una componente in quota fissa (€/anno) definita liberamente dal venditore;
- la medesima deliberazione ha altresì previsto che, a partire dall'1 ottobre 2023, il criterio di determinazione della componente P_{INGT} , dell'offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile sia allineato con i criteri di cui alla deliberazione 374/2022/R/GAS, alla stregua dell'offerta dedicata ai clienti riforniti in tutela e che nel mese di luglio tale modifica sia comunicata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Codice di condotta commerciale, ai clienti titolari di offerte PLACET; al riguardo sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di alcune associazioni di venditori in merito a come conciliare le tempistiche di preavviso del Codice di condotta sopra richiamate

con il termine di efficacia della prevista modifica alle condizioni economiche delle offerte PLACET.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento agli orientamenti in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica:
 - relativamente al perimetro oggettivo di applicazione degli eventuali oneri:
 - non sia condivisibile la richiesta pervenuta dai venditori e dalle associazioni loro rappresentative di allineare il perimetro di applicazione al dettato letterale del d.lgs. 210/21 con riferimento alla presenza alternativa (e non congiunta) delle due condizioni — durata determinata e prezzo fisso — e, conseguentemente, di estendere la possibilità da parte dei venditori di apporre gli oneri di recesso anticipato anche nell’ambito di contratti a tempo indeterminato, purché sia previsto un prezzo fisso, nonché ai contratti a prezzo variabile la cui durata sia però determinata; tale estensione non risulterebbe, infatti, conforme a quanto dispone l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva elettrica, che, come visto sopra, introduce una deroga al principio generale di divieto di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva di apporre oneri di recesso anticipato nei confronti dei clienti di piccole dimensioni, prevedendo la possibilità di applicare tali oneri (solo) nel caso in cui il recesso anticipato sia esercitato dal cliente finale nell’ambito di un “contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso”; sotto tale profilo, la richiamata disposizione introduce una norma chiara, precisa e dettagliata, e come tale direttamente applicabile, lasciando, infatti, agli Stati membri la sola scelta circa la possibilità di consentire o meno ai venditori di apporre tali oneri, senza però riconoscere alcun margine di discrezionalità rispetto alle condizioni entro cui tale facoltà è esercitabile;
 - la predetta conclusione interpretativa rispecchia, d’altronde, anche la *ratio* sottesa alla richiamata previsione, che appare quella di far sì che il venditore si assuma l’eventuale rischio connesso a dinamiche rialziste; in tale prospettiva, infatti, si comprende l’ulteriore limite, previsto dalla normativa comunitaria (e recepita dal d.lgs. 210/21), per cui l’onere posto a carico del cliente finale deve essere proporzionale e non può eccedere il valore della perdita economica subita dal venditore;
 - pertanto, il riconoscimento d’un diritto del venditore di applicare oneri di recesso anticipato, costituendo una deroga al principio generale (sancito dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva elettrica) della gratuità del recesso (da parte almeno dei clienti di piccole dimensioni), deve essere interpretato restrittivamente, e in coerenza con le generali finalità, chiarite dalla medesima direttiva elettrica, per cui le restrizioni all’uso degli oneri per il cambio fornitore “dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato” (considerando 33); in tale contesto, l’impiego da parte del legislatore nazionale della congiunzione disgiuntiva “o”, in luogo della congiunzione “e” impiegata nell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva elettrica,

per riferirsi ai contratti di fornitura cui è possibile prevedere oneri per il recesso anticipato (contratti “a tempo determinato e a prezzo fisso”) non risulterebbe coerente con una trasposizione, peraltro pedissequa, del testo del citato articolo 12, paragrafo 3, della direttiva elettrica nel testo dell’articolo 7, comma 5, d.lgs. 210/21; se così non fosse, infatti, quest’ultima disposizione della legislazione nazionale, si porrebbe in conflitto con una norma direttamente applicabile e dovrebbe, pertanto, essere comunque disapplicata dall’Autorità (come visto sopra, infatti, si tratta d’una disposizione che, sebbene contenuta in una direttiva, è particolarmente dettagliata nel suo significato, che è quello di riconoscere un onere per il recesso anticipato solo nei contratti di fornitura “a tempo determinato e a prezzo fisso”);

- sia invece meritevole di accoglimento la proposta di includere nell’ambito oggettivo di applicazione anche i contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, limitatamente al primo periodo di validità delle suddette condizioni economiche; come chiarito anche nel documento per la consultazione 668/2022/R/COM, ai §§ da 4.4 a 4.11, ai quali integralmente si rinvia, si tratta d’una prassi commerciale diffusa nel mercato libero, simile all’impostazione adottata dall’Autorità nella regolazione delle offerte PLACET; sebbene il regolamento contrattuale abbia durata indeterminata per quanto riguarda i restanti profili contrattuali, in realtà le condizioni economiche hanno durata predeterminata, potendo essere rinnovate per altri periodi anch’essi predeterminati; conseguentemente, in tale limitato periodo, in coerenza con la *ratio* della previsione sopra evidenziata, la posizione del cliente finale cui sia applicato un prezzo fisso risulta assimilabile a quella di un cliente che ha sottoscritto un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso;
- per la medesima ragione di cui al punto precedente, sia altresì meritevole di accoglimento la proposta di ricomprendere nell’ambito oggettivo anche le offerte a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile, limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso;
- infine, non sia meritevole di accoglimento la proposta di includere nell’ambito oggettivo anche le offerte a prezzo variabile in quanto, come anticipato sopra, non sono contemplate dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva elettrica, né tantomeno dall’articolo 7, comma 5; pertanto, una loro eventuale inclusione nel perimetro oggettivo degli oneri di recesso anticipato non è conforme al dettato della normativa richiamata; analoga considerazione vale anche con riferimento alla proposta di includere nell’ambito oggettivo le offerte caratterizzate dall’applicazione congiunta, nello stesso periodo, di un prezzo fisso e di un prezzo variabile: trattandosi di offerte con prezzo il cui valore non è mantenuto costante per l’intera durata delle condizioni economiche, evidentemente non sono offerte a prezzo fisso;
- relativamente agli obblighi informativi in fase precontrattuale e contrattuale:
 - non possa essere accolta la proposta di limitare gli obblighi informativi, in fase precontrattuale e contrattuale, all’indicazione di criteri oggettivi per le modalità

di calcolo degli oneri di recesso anticipato, senza indicazione di un valore, in quanto la presenza di tali oneri rappresenta un elemento determinante per la quantificazione della convenienza di un'offerta da parte del cliente finale, il quale cliente, al momento della scelta dell'offerta, deve poter in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile conoscere la somma di denaro che gli sarà chiesta di pagare qualora esercitasse il diritto di recesso anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto di fornitura; inoltre, rispetto alla definizione dei criteri oggettivi per le modalità di calcolo degli oneri, si precisa che tale aspetto non rientra nelle competenze assegnate dal d.lgs. 210/21 all'Autorità, trattandosi, piuttosto, di una dimensione prettamente nella competenza e discrezionalità dell'attività commerciale dei venditori;

- sia impossibile accogliere la richiesta di non prevedere alcun ricalcolo del valore dell'onere al momento del recesso anticipato del cliente, in quanto si tratta di una richiesta contrastante proprio con i limiti previsti dal legislatore (nazionale e comunitario) al riconoscimento del diritto a richiedere l'onere medesimo: le disposizioni legislative richiamate, infatti, prevedono che l'onere applicato in caso di recesso anticipato deve essere proporzionato e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore; quindi, il rispetto di un tale vincolo può avvenire solo a fronte di un ricalcolo che deve essere compiuto al momento in cui il recesso ha effetto;
- si ritiene opportuno allineare l'ambito soggettivo di applicazione dei limiti agli oneri di recesso anticipato di cui alla deliberazione 302/2016/R/COM alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 210/21;
- non si ritiene invece meritevole di accoglimento la richiesta di introdurre la possibilità di apporre oneri di recesso anticipato nelle offerte PLACET a prezzo fisso; in disparte il fatto (comunque di per sé decisivo) che il dettato normativo prevede una facoltà (e non un obbligo) in capo al soggetto che definisce le condizioni contrattuali di apporre oneri di recesso anticipato, una simile previsione applicata alle offerte PLACET a prezzo fisso minerebbe l'obiettivo primario alla base della loro introduzione, relativo alla capacità di operare scelte consapevoli mediante un confronto agevole tra le offerte PLACET medesime;
- relativamente alle modifiche del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, si conferma l'assenza, già prevista in sede di consultazione, degli oneri di recesso anticipato dal computo della stima della spesa annua, essendo un elemento la cui realizzazione è condizionata al verificarsi di una determinata condizione (il recesso anticipato), non preventivabile nell'ambito del calcolo della spesa, similmente a quanto disciplinato all'articolo 16, comma 5, per gli sconti condizionati; si ritiene, altresì, di confermare l'inclusione, tra i filtri di ricerca, di quello relativo alla presenza degli oneri di recesso anticipato in quanto ciò rappresenta una dimensione di interesse per la scelta del cliente finale;
- non possa invece essere accolta la proposta di modificare la regolazione del sistema indennitario, al fine di includere gli oneri di recesso anticipato insoluti nell'ambito del corrispettivo C^{MOR} ; al riguardo, occorre ricordare che il sistema indennitario è volto a perseguire una specifica finalità, ossia quella di contrastare pratiche

opportunistiche di alcuni clienti finali di piccola dimensione di non pagare le fatture per i consumi fatturati dal venditore dopo lo *switching-out* del cliente, confidando sul fatto che i limitati importi del credito così maturato dal venditore uscente siano tali da disincentivare l'attivazione degli strumenti ordinari per il relativo recupero, sebbene la potenzialmente elevata numerosità di tali casi di insoluto abbia un impatto notevole sui ricavi del venditore: l'indennizzo assicurato in tali casi al venditore uscente, pertanto, è volto a coprire l'onere d'un credito specifico afferente ai ricavi derivanti dalla fatturazione dei corrispettivi per il servizio di fornitura, e non quindi anche altri e ulteriori oneri eventualmente previsti dal contratto; infatti, l'attuale disciplina del sistema indennitario già prevede che qualsiasi tipo di penale, eventualmente prevista dal contratto, ove consentito dal contesto normativo e regolatorio (inclusi quindi gli oneri per recesso anticipato), non sia riconducibile alla categoria "consumi e oneri" richiamati all'articolo 2, comma 2, del TISIND e, pertanto, non vadano considerate al fine della determinazione del valore del corrispettivo C^{MOR} , di cui all'articolo 5 del testo medesimo;

- con riferimento agli orientamenti in materia di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale:
 - con riferimento alla richiesta di considerare, all'interno della fattispecie individuata, anche il caso in cui le condizioni economiche vengono rinnovate successivamente alla scadenza delle precedenti (e non immediatamente alla scadenza), sia opportuno precisare che tale ipotesi non è stata oggetto degli orientamenti prospettati in fase di consultazione con gli specifici nuovi obblighi informativi a tutela del cliente finale;
 - ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti del cliente finale, non sia meritevole di accoglimento la richiesta di limitare, all'interno della comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni, l'informazione sulla stima della spesa annua alla spesa derivante dalle nuove condizioni economiche; si ritiene, infatti, che l'informazione sulla variazione stimata della spesa annua derivante da un aumento dei corrispettivi unitari possa fornire utili elementi al cliente finale per effettuare una scelta consapevole conseguentemente alla proposta di rinnovo delle condizioni economiche;
 - non sia condivisibile la richiesta di ridurre a due mesi la tempistica di invio della comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni, in quanto il preavviso di tre mesi — in coerenza con il preavviso della comunicazione di variazione unilaterale — risulta maggiormente adeguato in considerazione del fatto che il cliente finale è solo consapevole del fatto che il venditore potrebbe rinnovare le condizioni economiche, ma non conosce l'esatto contenuto della modifica e, conseguentemente, necessita di maggior tempo per valutare la modifica medesima;
 - sia condivisibile l'insieme di proposte, formulate dal soggetto istituzionale, atte a fornire ulteriori elementi informativi al cliente finale nell'ambito della comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni nonché della fatturazione; ciò sempre nell'ottica di permettere

al cliente finale di comprendere, senza eccessivi sforzi cognitivi, le modalità e i termini dell'evoluzione del contratto sottoscritto con il venditore ed utilizzare, in maniera agevole e proficua, le informazioni per effettuare un confronto con le offerte del mercato libero.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario modificare e adeguare gli obblighi informativi in capo ai venditori nei confronti dei clienti di piccole dimensioni in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica, nonché di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale;
- nel dettaglio, in merito agli orientamenti in materia di oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica:
 - sia opportuno prevedere che l'onere di recesso anticipato possa trovare applicazione esclusivamente nei contratti di fornitura di energia elettrica che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - prezzo fisso, anche considerando i contratti che prevedono, allo scadere di tale prezzo, l'applicazione di un prezzo variabile; in questo caso, l'onere di recesso anticipato può essere richiesto solamente con riferimento al primo periodo predeterminato in cui si applica il prezzo fisso; non rientrano in tale casistica tutti i contratti che prevedono l'applicazione congiunta di un prezzo fisso ed un prezzo variabile;
 - durata determinata, o durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata; in questo secondo caso, si ritiene opportuno prevedere che l'onere di recesso anticipato possa essere previsto solo fino alla prima scadenza delle condizioni economiche come definita nel contratto medesimo, in quanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, d.lgs. 210/21, l'applicazione dell'onere di recesso deve essere espressamente approvato per iscritto dal cliente finale, mentre il rinnovo delle condizioni economiche, nell'ambito di tale tipologia di contratti, avviene di norma tacitamente, nel caso siano confermate le condizioni economiche scadute, o per effetto del solo decorso del periodo nel quale il cliente ha la facoltà di recedere a fronte della comunicazione da parte del venditore delle nuove condizioni economiche;
 - sia altresì opportuno chiarire come l'eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporti la decadenza dell'eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all'applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso;
 - sia opportuno:
 - confermare l'obbligo in capo ai venditori, in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura nonché nel contratto medesimo, di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta conseguente al recesso anticipato, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di

- mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto, specificando che tale somma di denaro costituisce un importo massimo, che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale;
- prevedere che, in occasione dell'applicazione dell'onere di recesso anticipato, approvato e sottoscritto dal cliente finale, il venditore sia tenuto ad adeguare la somma di denaro richiesta all'effettiva perdita economica diretta, qualora l'entità della stessa risulti inferiore alla somma di denaro originariamente comunicata;
 - riconoscere al venditore la facoltà di indicare, in aggiunta all'importo massimo, i criteri di determinazione dell'importo medesimo;
 - limitare l'introduzione dell'obbligo informativo in capo al venditore in fase precontrattuale alle informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui all'articolo 9 del Codice di condotta commerciale e alla Scheda sintetica; ciò in quanto, ai sensi della deliberazione 100/2023/R/COM, la Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di energia elettrica sarà rimossa a partire dall'1 gennaio 2024, in concomitanza con l'entrata in vigore del presente provvedimento;
 - diversamente da quanto prospettato in sede di consultazione, prevedere nella Scheda sintetica un riquadro apposito sulle modalità e sugli oneri di recesso, in un'ottica di semplificazione degli obblighi informativi e di maggiore trasparenza nonché una nota che inviti il cliente finale a verificare, prima di sottoscrivere una nuova offerta, l'eventuale presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto attualmente in essere con il fine di rafforzare la consapevolezza del cliente medesimo nella fase di scelta di un'offerta di mercato libero;
 - sia necessario allineare l'ambito soggettivo di applicazione dei limiti agli oneri di recesso anticipato di cui all'articolo 6, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 210/21, che prevede un divieto generale di apporre tali oneri nei confronti dei clienti domestici e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro e una conseguente deroga per i contratti di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato; conseguentemente, l'ambito soggettivo del dettato normativo si applica anche agli obblighi informativi sugli oneri di recesso anticipato nel Codice di condotta commerciale;
 - sia opportuno confermare le modifiche del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, con riferimento all'integrazione delle informazioni minime dell'elenco delle offerte disponibili, dell'affinamento della ricerca e della pagina di dettaglio dell'offerta con l'eventuale presenza degli oneri di recesso anticipato;
 - in merito agli orientamenti in materia di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale nei quali siano espressamente previste e definite la modalità e la tempistica di scadenza e rinnovo delle medesime condizioni economiche:
 - sia opportuno modificare il Codice di condotta commerciale, al fine di assicurare al cliente finale un'adeguata informazione anche nel caso del rinnovo delle condizioni

economiche con modifica delle medesime condizioni, che avviene secondo le modalità segnalate nell'ambito della consultazione (come precisate ai §§ da 4.4 a 4.11 del documento per la consultazione 668/2022/R/COM, cui si rinvia) e che, in particolare, prevede, in aggiunta all'eventuale facoltà del venditore medesimo di rinnovare, anche tacitamente, le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza:

- i. la validità delle condizioni economiche per un periodo temporale determinato (condizioni economiche che, pertanto, scadono con lo spirare di detto termine);
 - ii. la facoltà per il venditore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, mediante preavviso al cliente finale rispetto alla scadenza;
 - iii. l'applicazione, a far data dalla scadenza sub i), delle nuove condizioni economiche comunicate sub ii), salvo comunque l'espreso riconoscimento al cliente finale del diritto di recesso;
- sia opportuno prevedere che la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche, da parte del venditore, contenga l'intestazione "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni", e le seguenti informazioni:
 - o l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con indicazione della relativa scadenza;
 - o la relativa decorrenza e la scadenza delle nuove condizioni economiche;
 - o le modalità e i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale non accettazione del rinnovo delle condizioni economiche e della conseguente volontà di esercitare il recesso;
 - o il nuovo codice offerta risultante dal medesimo rinnovo delle condizioni economiche;
 - o la stima della spesa annua conseguente alle nuove condizioni economiche, nonché la variazione stimata della spesa annua rispetto alle condizioni precedenti, nel caso di aumento dei corrispettivi unitari;
 - o il riferimento al Portale Offerte;
 - inoltre, sia opportuno disporre che la comunicazione di cui al precedente alinea pervenga in forma scritta al cliente finale, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, assumendo che si presumerà ricevuta dal cliente una volta trascorsi 10 giorni dall'invio;
 - al fine di garantire coerenza e continuità tra gli strumenti informativi a disposizione del cliente finale, con riferimento al rinnovo delle condizioni economiche, sia inoltre opportuno:
 - o prevedere l'inserimento, tra gli elementi minimi della bolletta, in aggiunta a quanto già previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b, punto i.bis, e 10, comma 2, della Bolletta 2.0, della scadenza delle condizioni economiche a tempo determinato;

- specificare che il carattere **P** del codice offerta, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della deliberazione 135/2022/R/COM, debba identificare, in aggiunta alle variazioni unilaterali e alle evoluzioni automatiche, anche il rinnovo delle condizioni economiche;
- al fine di rafforzare la tutela del cliente finale, garantendo informazioni chiare, trasparenti e tempestive, prevedere un indennizzo automatico da riconoscere al cliente finale medesimo in tutti i casi di mancato rispetto della procedura prevista per il rinnovo delle condizioni economiche, come già regolamentato in caso di variazione unilaterale e di evoluzione automatica;
- con riferimento alle tempistiche di attuazione, sia opportuno prevedere che: (a) le modifiche alla deliberazione 302/2016/R/COM abbiano efficacia a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Autorità, in quanto attuative di normativa primaria già in vigore; invece, (b) i testi del Codice di condotta commerciale, del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, della Bolletta 2.0 e della deliberazione 135/2022/R/COM, integrati e modificati come disposto dal presente provvedimento, abbiano efficacia a partire dall'1 gennaio 2024, al fine di assicurare ai venditori un tempo sufficiente per aggiornare i sistemi informativi, fermo restando l'obbligo dei medesimi venditori di garantire il rispetto delle previsioni in materia di tutela precontrattuale e contrattuale del cliente finale dell'articolo 7, comma 5, del d.lgs. 210/21 anche relativamente alle offerte commercializzate fino al 31 dicembre 2023;
- sia opportuno, in considerazione che la misura normativa emergenziale di sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti fino al 30 giugno 2023 potrebbe aver comportato, per alcuni clienti finali, dopo un iniziale contenimento dell'eccezionale aumento dei prezzi registrato nel 2022, il mantenimento di un prezzo meno favorevole rispetto alle condizioni di mercato attuali, introdurre una norma transitoria, che preveda, fino al 31 dicembre 2023, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del Codice di condotta commerciale, la facoltà del venditore di comunicare una variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in contratto con un termine di preavviso non inferiore ad un mese, anziché di tre mesi, al fine di trasferire in tempi più brevi la riduzione di prezzo; resta fermo l'obbligo del venditore di corrispondere al cliente finale l'indennizzo di cui all'articolo 14 del Codice di condotta commerciale qualora non rispetti il suddetto preavviso di un mese o non lo utilizzi esclusivamente per variazioni in diminuzione dei corrispettivi e/o qualora non rispetti gli altri obblighi di cui dall'articolo 13, comma 1, del Codice di condotta commerciale;
- sia opportuno, al fine di assicurare ai clienti finali la massima confrontabilità tra le offerte, evitando la coesistenza, ancorché per un periodo di tempo limitato di offerte PLACET con strutture di prezzo distinte in particolare, in un momento delicato quale il superamento della tutela di prezzo, prevedere che l'allineamento del criterio di determinazione della componente P_{INGT} dell'offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile con i criteri di cui alla deliberazione 374/2022/R/GAS decorra dall'1 settembre 2023 e che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del Codice di condotta commerciale, tale comunicazione di variazione delle condizioni

economiche della offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile, sia comunicata con un termine non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza della modifica medesima

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al Codice di condotta commerciale

1.1. Il Codice di condotta commerciale, valido dall'1 gennaio 2024, è modificato e integrato come segue:

i. all'articolo 1, comma 1, è inserita la seguente definizione:

deliberazione 102/2023/R/gas è la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, recante disposizioni per l'identificazione dei clienti vulnerabili nel mercato del gas naturale;

ii. all'articolo 1, comma 1, la definizione di TIV è sostituita dalla seguente:

TIV è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/EEL, come successivamente modificato ed integrato;

iii. all'articolo 9, comma 1, la lettera f., le seguenti parole “le modalità e i termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto, ivi comprese” sono sostituite dalle parole “e delle condizioni economiche e le relative modalità di rinnovo, nonché”;

iv. all'articolo 9, comma 1, sono inserite le seguenti lettere fbis. e fter.:

fbis. le modalità e le tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM nonché l'eventuale onere richiesto al cliente finale;

fter. nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato offerti a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, il venditore, in aggiunta alle informazioni di cui alla precedente lettera fbis., è tenuto a indicare in maniera chiara, espressa e agevolmente

comprensibile l'eventuale onere di recesso anticipato richiesto al cliente finale. Il suddetto onere, che deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale, è indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato. Rimane fatta salva la facoltà in capo al venditore di indicare, in aggiunta all'importo massimo, i criteri di determinazione dell'importo medesimo. L'onere deve essere fissato dal venditore sulla base dei criteri dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/21 che prevede, tra l'altro, che la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto. Il venditore evidenzia altresì che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.

v. all'articolo 11, comma 1, lettera b., il punto iii. è sostituito dal seguente:

iii. la durata del contratto;

vi. all'articolo 11, comma 1, lettera b., il punto iv. è rinumerato come punto v.;

vii. all'articolo 11, comma 1, lettera b., è inserito il nuovo punto iv.:

iv. le modalità e le tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM nonché l'eventuale onere richiesto al cliente finale; nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato sottoscritti da clienti finali domestici o da imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, l'onere deve essere indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato, e calcolato in conformità con i criteri dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/2021. Rimane fatta salva la facoltà in capo al venditore di indicare, in aggiunta all'importo massimo, i criteri di determinazione dell'importo medesimo. Il venditore, inoltre, evidenzia che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione

della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale.

- viii. all'articolo 11, comma 1, lettera c., sono inserite le seguenti parole: “, la durata della validità delle stesse con indicazione del termine di scadenza e delle modalità di rinnovo”;
- ix. all'articolo 13, il titolo è sostituito dal seguente: “Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, per le evoluzioni automatiche e per i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni”;
- x. all'articolo 13, il comma 7 è rinumerato come comma 9 e il comma 8 è rinumerato come comma 10;
- xi. all'articolo 13, è inserito il nuovo comma 7:

13.7 Qualora il contratto preveda, in aggiunta all'eventuale facoltà del venditore medesimo di rinnovare, anche tacitamente, le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, il rinnovo delle condizioni economiche caratterizzato da tutti i seguenti elementi:

- a. la validità delle condizioni economiche per un periodo temporale predefinito,*
- b. la facoltà per il venditore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche,*
- c. l'applicazione, a far data dalla scadenza sub a., delle nuove condizioni economiche sub b., salvo comunque l'espresso riconoscimento al cliente finale del diritto di recesso,*

il venditore medesimo ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati, in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del venditore.

- xii. all'articolo 13, è inserito il nuovo comma 8:

13.8 La comunicazione di cui al precedente comma 13.7 contiene l'intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni” e le seguenti informazioni:

- a. l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche di cui al comma 13.7, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con indicazione della relativa scadenza;*

- b. *la decorrenza e la scadenza delle nuove e differenti condizioni economiche di cui al comma 13.7 e il nuovo codice offerta risultante dal rinnovo medesimo;*
- c. *le modalità e i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;*
- d. *la stima della spesa annua, escludendo le imposte:*
 - i. *per i clienti finali domestici, attraverso il riquadro “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” della Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 del presente Codice compilato secondo i criteri di cui all’articolo 19, commi da 19.2 a 19.4; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono per le forniture di gas naturale per il solo ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale;*
 - ii. *per i clienti finali non domestici, una stima della spesa annua basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella medesima comunicazione; la stima della spesa annua deve altresì risultare dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale in relazione all’esecuzione del contratto di fornitura sottoscritto conseguentemente al rinnovo delle condizioni economiche; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; per l’aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, deve essere adottato il criterio di calcolo di cui all’articolo 17 dell’Allegato A, deliberazione 51/2018/R/COM; il prelievo annuo è inoltre differenziato per mese ai sensi di quanto previsto all’articolo 15, comma 3, del medesimo Allegato.*

La stima della spesa annua di cui alla presente lettera d, deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle “Regole per il calcolo della spesa annua stimata” pubblicate nella sezione “Trasparenza” del Portale Offerte;

- e. *la seguente frase: “Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it”.*
- xiii. *all’articolo 13, comma 9 le parole “e al comma 13.5” sono sostituite dalle parole “, al comma 13.5 e al comma 13.8” e le parole “comma 13.8” sono sostituite dalle parole “comma 13.10”;*
 - xiv. *all’articolo 13, comma 10, le parole “e 13.5, lettera c.” sono sostituite dalle parole “, 13.5, lettera c., e 13.8, lettera d.”;*

- xv. all'articolo 14, comma 1, le parole "e 13.5" sono sostituite dalle parole: "13.5 e 13.7";
- xvi. all'articolo 14, comma 3, le parole "e 13.5" sono sostituite dalle parole: "13.5 e 13.7";
- xvii. all'articolo 17, è aggiunto il seguente comma 4:

17.4 In calce ai riquadri del precedente comma 17.2 e in aggiunta alla nota di cui al precedente comma 17.3, le Schede sintetiche delle offerte a prezzo fisso di energia elettrica rivolte ai clienti domestici e delle offerte rivolte ai clienti non domestici, devono riportare una ulteriore nota che invita il cliente finale a verificare, prima di sottoscrivere una nuova offerta, l'eventuale presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto attualmente in essere.

- xviii. all'articolo 18, comma 1, lettera c., sono eliminate le seguenti parole: "e rinnovo" e "e le eventuali condizioni di rinnovo del contratto (ad esempio, tacito rinnovo)";
- xix. all'articolo 21, comma 1, lettera a., sono aggiunte le seguenti parole: "per i clienti domestici, mentre per i clienti non domestici la seguente frase: "Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulto il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654";
- xx. all'articolo 21, comma 1, la lettera c. è soppressa;
- xxi. è aggiunto il seguente articolo 21bis:

Articolo 21bis

Compilazione del riquadro "Modalità e oneri di recesso"

- 21bis.1. Nel riquadro denominato "Modalità e oneri di recesso", il venditore deve riportare le seguenti informazioni:*
- a. le modalità e le tempistiche per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto;*
 - b. le informazioni relative all'eventuale onere richiesto al cliente finale in caso di recesso anticipato dal contratto di fornitura di energia elettrica; nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato offerti a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, l'onere è indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta, eventualmente differenziata ed*

esplicitata sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato, evidenziando che tale somma di denaro costituisce un importo massimo e che potrebbe essere ridotto in ragione della perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale. Rimane fatta salva la facoltà in capo al venditore di indicare, in aggiunta all'importo massimo, i criteri di determinazione dell'importo medesimo.

xxii. l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione 302/2016/R/COM

2.1 La deliberazione 302/2016/R/COM è modificata come segue:

i. all'articolo 1, comma 1, la definizione di Codice di condotta commerciale è sostituita dalla seguente:

***Codice di condotta commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/COM, come successivamente modificato ed integrato;*

ii. all'articolo 1, comma 1, la definizione di TIV è sostituita dalla seguente:

***TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/EEL, come successivamente modificato ed integrato;*

iii. all'articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente:

6.5. Il diritto di recesso, esercitato nel rispetto di quanto previsto ai commi 6.1 e 6.2, non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. Eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.

iv. all'articolo 6, è introdotto il seguente comma 6:

6.6. In deroga a quanto previsto al precedente comma 6.5, è facoltà del venditore prevedere eventuali oneri di recesso anticipato esclusivamente nel caso di:

a. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con imprese connesse in bassa tensione che occupano più di cinquanta dipendenti, a tempo

- indeterminato e a termine, o che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro;*
- b. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con clienti connessi in bassa tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera a., a prezzo fisso e a tempo determinato, oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 fermi restando gli obblighi informativi in materia di cui al Codice di condotta commerciale. Non rientrano in tale casistica i contratti che prevedono l'applicazione congiunta di un prezzo fisso ed un prezzo variabile. Nei contratti di durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata, l'onere di recesso anticipato può essere previsto solo fino alla prima scadenza delle condizioni economiche come definita nel contratto medesimo. L'eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell'eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all'applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.*

Articolo 3

Modifiche al Regolamento di funzionamento del Portale Offerte

- 3.1 Il Regolamento di funzionamento del Portale Offerte è modificato come segue:
- i. all'articolo 10, comma 2:
 - a. la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) codice offerta;";
 - b. dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: "i) l'indicazione della presenza dell'eventuale onere di recesso anticipato nei casi previsti dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM.";
 - ii. all'articolo 11, comma 3:
 - a. la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) codice offerta;";
 - b. dopo la lettera l) è aggiunta la lettera seguente: "m) la presenza dell'eventuale onere di recesso anticipato nei casi previsti dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM.;"
 - iii. all'articolo 12, comma 3:
 - a. la lettera v) è sostituita dalla seguente: "v) codice offerta;";
 - b. dopo la lettera v) è aggiunta la seguente lettera: "z) l'indicazione della presenza dell'eventuale onere di recesso anticipato nei casi previsti dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/COM.".

Articolo 4

Modifiche alla Bolletta 2.0

- 4.1 La Bolletta 2.0 è modificata come segue:
- i. all'articolo 10, comma 1, lettera b), punto i.bis, dopo le parole “di durata indeterminata”, sono aggiunte le seguenti parole: “e l’eventuale scadenza delle condizioni economiche”;
 - ii. all'articolo 10, comma 2, dopo le parole “a tempo indeterminato”, sono aggiunte le seguenti parole: “e l’eventuale scadenza delle condizioni economiche”.

Articolo 5

Modifiche alla deliberazione 135/2022/R/COM

- 5.1 All'articolo 1, comma 1, lettera c) della deliberazione 135/2022/R/COM, la frase: “offerta trasmessa al Gestore del PO le cui condizioni economiche sono definite a seguito di variazioni unilaterali o per evoluzioni automatiche ai sensi dell’articolo 13 del Codice di Condotta commerciale (P)” è modificata come segue:

offerta trasmessa al Gestore del PO le cui condizioni economiche sono definite a seguito di variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche o rinnovi di condizioni economiche ai sensi dell’articolo 13 del Codice di Condotta commerciale (P);

Articolo 6

Modifiche alla deliberazione 100/2023/R/COM

- 6.1 La deliberazione 100/2023/R/COM è modificata come segue:
- i. all'articolo 6, comma 4, le parole “Con decorrenza 1 ottobre 2023,” sono sostituite dalle seguenti parole: “Con decorrenza 1 settembre 2023,”;
 - ii. all'articolo 7, comma 4, è aggiunto il seguente comma 4bis:
7.4 bis Il venditore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 del Codice di condotta commerciale, comunica la variazione del criterio di determinazione del P_ING come definito dall’articolo 6.4 ai clienti interessati con un termine non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza della suddetta variazione considerandosi decorrente il medesimo termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente finale e fermi restando tutti gli altri obblighi informativi e modalità di cui all’articolo 13 del Codice di condotta commerciale

Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente provvedimento hanno efficacia a partire dall'1 gennaio 2024, fermo restando l'obbligo dei venditori di garantire il rispetto delle previsioni in materia di tutela precontrattuale e contrattuale del cliente finale dell'articolo 7, comma 5, del d.lgs. 210/21 anche relativamente alle offerte commercializzate fino al 31 dicembre 2023;
- 7.2 Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 del presente provvedimento hanno efficacia a partire dalla sua pubblicazione sul sito dell'Autorità.
- 7.3 Fino al 31 dicembre 2023, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del Codice di Condotta commerciale, è facoltà del venditore comunicare una variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in contratto con un termine non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni, considerandosi decorrente il medesimo termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente finale e fermi restando tutti gli altri obblighi di cui al suddetto articolo 13; resta altresì fermo l'obbligo del venditore di corrispondere al cliente finale l'indennizzo di cui all'articolo 14 del Codice di condotta commerciale qualora non rispetti il suddetto preavviso di un mese o non lo utilizzi esclusivamente per variazioni in diminuzione dei corrispettivi e/o qualora non rispetti gli altri obblighi di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice di condotta commerciale
- 7.4 Il presente provvedimento è trasmesso ad Acquirente Unico S.p.A.
- 7.5 Il presente provvedimento, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale, il Codice di condotta commerciale, la deliberazione 302/2016/R/COM, il Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, la Bolletta 2.0, la deliberazione 135/2022/R/COM e la deliberazione 100/2023/R/COM, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini